

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5343

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUCCHINO

Modifica all'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, in materia di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore degli italiani residenti all'estero

*Presentata il 6 luglio 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, prevede il pagamento di un canone di abbonamento per chiunque posseda un apparecchio per la ricezione delle radioaudizioni. In particolare modo, l'articolo 1, primo comma, del predetto regio decreto-legge n. 246 del 1938 così dispone: « Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento (...) ».

L'articolo 18 prevede i casi di esenzione dal pagamento del canone.

Sono migliaia gli italiani residenti all'estero, ormai permanentemente, proprietari di una casa in Italia dove si recano

molto saltuariamente — magari per pochi giorni all'anno per visitare famiglia e amici — e che posseggono in tale abitazione un apparecchio televisivo di cui praticamente non fanno mai uso. Sebbene alcune sentenze delle Corti costituzionale e di cassazione hanno definito il canone per l'abbonamento al servizio radiotelevisivo un'imposta e non una tassa e, quindi, che il pagamento è dovuto non in fruizione di un particolare servizio, bensì in funzione della semplice detenzione di un qualunque apparecchio astrattamente idoneo a captare l'emittenza radiotelevisiva, è anche ovvio che il residente permanentemente all'estero non può essere considerato fruitore di un'informazione pubblica che ha il fine di « ampliare la partecipazione dei

cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese », principio quest'ultimo richiamato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 284 del 26 giugno 2002, cui si deve fare riferimento al fine di essere ritenuti percettori del servizio di abbonamento alla RAI — Radiotevisive italiana Spa, di seguito « RAI ».

In altre parole, la Corte costituzionale da una parte giustifica l'esistenza di una forma di finanziamento, sia pure non esclusiva, del servizio pubblico mediante ricorso all'imposizione tributaria escludendo « ogni nesso di necessaria corrispettività in concreto fra obbligo tributario e fruizione effettiva del servizio pubblico », ma dall'altra suffraga la tesi che la concessione alla RAI « imponga alla concessionaria l'obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la specifica funzione di promozione culturale ad essa affidata e l'apertura dei programmi alle più significative realtà culturali ».

Quest'ultima essenziale condizione per essere considerati fruitori del servizio pubblico e quindi potenziali contribuenti del canone RAI non può ovviamente essere applicata nei riguardi dei residenti all'estero ancorché possessori di un apparecchio televisivo in Italia.

La presente proposta di legge prevede una modifica al citato articolo 18 del regio decreto-legge n. 246 del 1938, inserendo tra gli apparecchi esentati dal pagamento del canone RAI quelli detenuti in unità immobiliari non locate di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero da almeno tre anni (si è ritenuto opportuno introdurre un termine temporale di tre anni per palesare la stabilità della residenza all'estero) e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, e ha inoltre l'ambizione di stimolare ulteriormente il dibattito, aperto da tempo, sull'opportunità di modificare e di aggiornare il regio decreto-legge n. 246 del 1938, ormai superato dall'evoluzione delle tecnologie audiovisive, dai meccanismi del mondo dello spettacolo e dell'informazione e dai rapporti tra servizio pubblico e privato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono inoltre esenti dal pagamento del canone gli apparecchi detenuti in unità immobiliari non locate di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero da almeno tre anni e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero ».

€ 1,00



\*16PDL0062070\*